

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. III2)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**  
(GASPARI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(CARON)

col **Ministro delle Finanze**  
(BOSCO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**  
(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Costruzione di una nuova aerostazione  
nell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino

ONOREVOLI SENATORI. — Si rende ormai improrogabile la realizzazione di una moderna ed efficiente aerostazione nell'aeroporto intercontinentale di Roma Fiumicino, da adibire al traffico nazionale ed internazionale di passeggeri dell'Alitalia.

I dati relativi al movimento di passeggeri nell'aeroporto di Fiumicino nell'ultimo quinquennio sono stati i seguenti:

1964, milioni 3,3 di passeggeri;  
1965, milioni 3,7 di passeggeri;  
1966, milioni 4,2 di passeggeri;  
1967, milioni 4,7 di passeggeri;  
1968, milioni 5,3 di passeggeri.

Sulla base di questi dati, le previsioni sul movimento passeggeri danno, per il 1970, un totale pari a 6,3 milioni di passeggeri,

destinati a diventare 12 milioni per il 1975, tenuto conto in particolare del presumibile aumento dei traffici in connessione con l'entrata in servizio dei nuovi aeromobili di grande capacità.

Poichè l'attuale aerostazione, anche ampliata e modificata, dovrebbe risultare saturata entro il 1970, la costruzione di una nuova aerostazione si appalesa quanto mai urgente. Ove la realizzazione di tale opera dovesse essere procrastinata al di là di certi limiti temporali, l'agibilità dell'aeroporto di Fiumicino potrebbe risultare compromessa, con riflessi negativi sul conseguimento di quegli obiettivi economici che, sia lo Stato che il programma di investimenti della compagnia di bandiera, si prefiggono.

Detta iniziativa dovrebbe essere pertanto perfezionata per il marzo 1974 e richiede

una immediata predisposizione dei mezzi finanziari ed una tempestività di interventi per l'affidamento dei relativi appalti.

Sussistono, d'altra parte, serie difficoltà per l'amministrazione statale di provvedere in tempo utile al finanziamento, progettazione ed esecuzione di tale opera, il cui costo si prevede imponente e si aggira tra i 70 e gli 80 miliardi.

Dal conto economico approssimativo presentato dall'Alitalia si desumono i seguenti dati, opportunamente controllati, che sono più analiticamente esposti nelle pubblicazioni della stessa società concernenti lo studio per la gestione della nuova aerostazione:

costo preventivo del manufatto, lire 75 miliardi.

Poichè la costruzione dell'aerostazione è prevista negli anni 1970-1973, i capitali necessari devono essere acquisiti secondo un piano di investimenti basato sull'avanzamento dei lavori.

Tale piano prevede una acquisizione di miliardi 18,750 all'anno per quattro anni.

Su tale ipotesi si sviluppa il piano di ammortamento, per i singoli capitali acquisiti progressivamente dal 1970 al 1973, per un periodo di 30 anni a decorrere dal 1973, con un tasso di interesse del 7,25 per cento a scalare.

A tale data devono essere aggiunti gli interessi sulle singole parti di capitali per il periodo 1970-1973. Complessivamente pertanto la spesa è di lire 185.894.136.000.

Pertanto i costi dell'opera saranno nell'arco temporale della concessione:

per ammortamento e interesse . . . . .	L. 185.894.136.000
per esercizio e manutenzione (spese generali e personale) . . . . .	» 140.354.000.000
<hr/>	
e cioè un totale di . . .	L. 326.248.136.000
i ricavi per tasse imbarco, tasse concessione carburante, affitti aree e concessioni, uso aree comuni, eccetera . . .	» 266.442.000.000
<hr/>	
con un saldo passivo di	L. 59.806.136.000
<hr/>	

Da quanto sopra si desume l'interesse, anche economico, dello Stato di affidare la concessione della costruzione e dell'esercizio alla compagnia di bandiera.

Con l'allegato disegno di legge, che prevede la concessione alla società Alitalia della costruzione e della gestione della nuova aerostazione, si è inteso tradurre, sul piano concreto, le necessarie iniziative atte a soddisfare la necessità sopra accennata.

In particolare il provvedimento prevede:

all'articolo 1 l'autorizzazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concedere all'Alitalia la costruzione della nuova aerostazione — e relativi piazzali — che avverrà a cura e spese della citata società, alla quale, come corrispettivo, sarà concesso l'esercizio dell'aerostazione stessa per un periodo non superiore a trentacinque anni;

all'articolo 2 viene riconosciuto a favore dell'Alitalia a partire dall'entrata in esercizio della nuova aerostazione, entro il termine di durata della concessione e nell'ambito delle aree concesse, a titolo di concorso agli oneri che la suddetta iniziativa pone a suo carico:

a) la cessione di tutti i diritti di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24 — con la sola esclusione di quelli di approdo e partenza degli aeromobili — nonchè di tutti i proventi comunque retraibili dallo sfruttamento commerciale delle iniziative realizzabili nell'ambito delle aree concesse;

b) l'autorizzazione a cedere a terzi, compatibilmente con le esigenze di uso pubblico, l'uso anche esclusivo di aree e servizi sul complesso dell'aerostazione e fare propri i proventi relativi;

c) il diritto di espletare l'assistenza a compagnie terze (rampa, traffico, eccetera) nei modi che saranno determinati nella convenzione;

d) il diritto di far proprie per intero le *royalties* corrisposte dalle società petrolifere, per rifornimento di prodotti avio, nella stessa misura dovuta all'erario;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 3 è prevista l'esenzione da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti all'erario dello Stato, di alcuni atti occorrenti all'attuazione della legge, compresa l'emissione di obbligazioni e relativi interessi, con esclusione dei tributi diretti e di quelli dovuti per il fatto obiettivo dell'importazione;

all'articolo 4 viene sancito che l'esproprio delle aree sulle quali insisterà il complesso dell'aerostazione sarà effettuato a cura e a spese della società concessionaria;

all'articolo 5 viene stabilito che l'approvazione dei progetti di massima della costruenda aerostazione è comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere relative;

all'articolo 6 è stabilito che al termine della concessione passano in proprietà dello Stato l'aerostazione e le relative pertinenze;

all'articolo 7 infine sono dettate le procedure per la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la società concessionaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere alla società per azioni Alitalia — linee aeree italiane — con sede in Roma, la costruzione e la gestione, per una durata non superiore ad anni trentacinque decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una nuova aerostazione e relativi piazzali nell'aeroporto di Fiumicino da adibire al traffico nazionale ed internazionale dei passeggeri della stessa società e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane, attualmente assistite dalla società medesima.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile potrà autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniere assistite dalla società Alitalia ad operare nella nuova aerostazione.

La costruzione avverrà a cura e spese della società concessionaria sulla base delle previsioni contenute nel piano regolatore generale di ampliamento e completamento dell'aeroporto approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in applicazione del decreto interministeriale di approvazione del programma di massima delle opere 23 marzo 1968, n. 18, e delle successive integrazioni che si renderanno necessarie in applicazione delle disposizioni della presente legge.

La nuova aerostazione dovrà essere ultimata e in condizioni di agibilità entro quattro anni dalla data di consegna da parte dell'Amministrazione dello Stato delle aree su cui dovrà insistere l'aerostazione.

I progetti della costruzione dell'aerostazione e relativi piazzali saranno approvati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentiti il Consiglio superiore dell'aviazione civile ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## Art. 2.

Alla società concessionaria, a partire dalla entrata in esercizio della nuova aerostazione, entro il termine di durata della concessione e nell'ambito delle aree concesse, sono riconosciuti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, eccezion fatta per i diritti di approdo e partenza degli aeromobili, nonché i diritti di spettanza dell'erario pagati, da parte delle imprese petrolifere, per rifornimenti di carburante per motori aerei, quelli connessi all'esercizio di attività commerciali e il diritto di espletare l'assistenza a compagnie terze nei modi che saranno determinati nella convenzione di cui all'articolo 7 e di riscuotere i proventi relativi alle conseguenti prestazioni.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può autorizzare la società concessionaria a cedere a terzi, per una durata non eccedente la data di riconsegna all'Amministrazione statale, l'uso esclusivo di aree nell'ambito territoriale della concessione, per servizi attinenti alla gestione dell'aerostazione.

## Art. 3.

La convenzione per la concessione, i contratti relativi alla costruzione dell'aerostazione, i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione dell'aerostazione, i contratti di finanziamento per la costruzione, di consolidamento, di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli enti pubblici per il servizio dei mutui, l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti all'erario dello Stato.

Dalle agevolazioni di cui al comma precedente sono esclusi i tributi dovuti per il fatto obiettivo dell'importazione nonché i tributi diretti, ad eccezione di quelli sugli interessi delle obbligazioni emesse per il reperimento dei fondi necessari all'esecuzione dell'opera.

## Art. 4.

Alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione dell'aerostazione nonchè all'espletamento dei relativi servizi, e che saranno cedute in uso alla società concessionaria, provvede direttamente e a proprie spese la società concessionaria sulla base dei piani approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le norme vigenti.

## Art. 5.

L'approvazione dei progetti di massima equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere approvate.

L'indicazione delle indennità offerte, previste dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici erariali che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della legge medesima.

## Art. 6.

Al termine della concessione, l'aerostazione e le relative pertinenze passeranno in proprietà dello Stato.

## Art. 7.

Alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e la società concessionaria relativi alla costruzione ed all'esercizio della nuova aerostazione si provvederà con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La convenzione dovrà dare descrizione delle opere da effettuare.